



**DOCUMENTO INFORMATIVO
PER CLIENTI E POTENZIALI CLIENTI
REDATTO AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 16190 DEL 29 OTTOBRE 2007**

Il presente Documento Informativo (di seguito il “**Documento**”), rivolto ai Clienti e potenziali Clienti di Mediobanca SGR (di seguito la “**SGR**”) è redatto ai sensi della Delibera Consob n. 16190/2007 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il “**Regolamento Intermediari**”) e mira a fornire informazioni sulla SGR e sui servizi di investimento da questa offerti, nonché – tra l'altro – sulla natura e i rischi dei prodotti e degli strumenti finanziari trattati.

Il Documento è strutturato nelle seguenti sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULLA SGR E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI
- B. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA
- C. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
- D. INFORMAZIONI SULLA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA
- E. INFORMATIVA SUI RISCHI GENERALI E SULLE TIPOLOGIE DI PRODOTTI FINANZIARI
- F. INFORMAZIONI SU COSTI E ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
- G. INFORMATIVA SULLA GESTIONE DI CONFLITTI DI INTERESSE
- H. INFORMATIVA SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI
- I. INFORMATIVA IN MATERIA DI INCENTIVI
- J. INFORMATIVA SULLA STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Copia aggiornata del Documento è disponibile per la consultazione sul sito della SGR (www.mediobancasgr.com).

A. INFORMAZIONI SULLA SGR E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI

A.1 DATI SOCIETARI

Mediobanca SGR S.p.A. ha sede legale in Milano, Piazzetta M. Bossi, 1, codice fiscale e partita IVA n. 00724830153, recapito telefonico: +39 02 88 219 700, Fax: +39 02 88 219 320, posta certificata: mediobancasgr@pec.mediobanca.it, sito web: www.mediobancasgr.com, appartiene al Gruppo Bancario Mediobanca (di seguito il “Gruppo”) ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediobanca S.p.A.

La Società, autorizzata dalla Banca d'Italia alla prestazione dei servizi previsti all'art. 33 del decreto



legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, è iscritta all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (di seguito il "TUF") al n. 44 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 24 nella Sezione Gestori di FIA.

La Società è soggetta a vigilanza da parte della Banca d'Italia (Sede di Milano, Via Cordusio 5, 20123 - Milano - Tel 02 724241 - sede di Roma, Via Nazionale n. 91, 00184 Roma) e della Consob (Sede di Milano, via Broletto, 7, 20121 – Milano – sede di Roma, Via G.B. Martini n. 3, 00184 – Roma).

A.2 METODI DI COMUNICAZIONE TRA SGR E CLIENTE

La comunicazione tra SGR e Cliente avviene in lingua italiana. Le modalità di comunicazione tra la SGR e i Clienti, in relazione ai servizi di investimento prestati, sono disciplinate con riferimento al servizio di gestione collettiva del risparmio nel "Regolamento di Gestione" del Fondo ovvero nella relativa documentazione d'offerta e, con riferimento al servizio di gestione di portafogli nel "Contratto di Gestione".

Le comunicazioni della SGR al Cliente sono inviate in forma scritta mediante corrispondenza postale all'indirizzo indicato dal Cliente all'atto della sottoscrizione del Fondo o successivamente con apposita comunicazione, oppure via email per i servizi per i quali la SGR rende disponibile questa modalità di comunicazione e nel caso il cliente abbia scelto espressamente questa opzione.

L'invio di comunicazioni da parte del Cliente, ivi comprese le istruzioni specifiche per l'esecuzione di particolari operazioni, deve essere effettuato per iscritto direttamente alla SGR.

Si rimanda alla documentazione d'offerta/Regolamento di Gestione e alle disposizioni contrattuali per una dettagliata rappresentazione di quanto sopra sinteticamente esposto.

A.3 RECLAMI

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la SGR, il Cliente può presentare reclamo alla SGR, mediante:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento da trasmettere a Mediobanca SGR, Ufficio Reclami (Piazzetta M. Bossi, 1 – 20121 Milano);
- posta elettronica all'indirizzo e-mail: reclami@mediobancasgr.com oppure posta elettronica certificata all'indirizzo: mediobancasgr@pec.mediobanca.it.

Sono ritenuti validi i reclami che contengano gli estremi del ricorrente, i dettagli della posizione aperta presso la SGR, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione certa del Cliente.

I reclami devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. La SGR provvede ad evadere le richieste pervenute entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. Se il reclamo è ritenuto fondato, la SGR deve comunicarlo in forma scritta al cliente precisando i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere alla risoluzione del problema segnalato. In caso contrario, qualora la SGR ritenesse il reclamo infondato, dovrà esporre le ragioni del mancato accoglimento. Tutte le comunicazioni effettuate al Cliente in



relazione alla trattazione e definizione del reclamo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata AR.

Il cliente al dettaglio, in assenza di risposta entro i termini previsti o se non è soddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al giudice, potrà rivolgersi:

- **all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)** istituito presso la Consob. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza, può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla SGR che mette a disposizione dei clienti – sul proprio sito internet – la guida relativa all'accesso all'ACF.

Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con la SGR, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa alle ipotesi o per le questioni che esulano la competenza dell'Organismo sopra citato, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. In tal caso, il cliente e la SGR possono ricorrere:

- al **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (iscritto al n. 3 nel Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia). Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it;
- a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it

Il tentativo di mediazione o il ricorso all'ACF costituiscono, ai sensi dell'art. 5 del citato D. Lgs. n. 28/2010, condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziale, vale a dire che è obbligatorio ricorrere preventivamente all'organismo di mediazione o, in alternativa, all'ACF prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

A.4 INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO OFFERTI

La SGR è stata autorizzata dalla Banca d'Italia alla prestazione dei servizi di cui all'art. 33 per lo svolgimento delle seguenti attività:

- gestione di portafogli individuali;
- gestione collettiva di OICR di propria istituzione e di terzi;
- promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento;
- commercializzazione di quote o azioni di OICR propri.

A.5 DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE ALL'INVESTITORE A RENDICONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA

La SGR, con riferimento al servizio di gestione collettiva del risparmio, predispone ed invia, con cadenza semestrale, su richiesta scritta dei Clienti all'indirizzo comunicato:

- la relazione annuale da pubblicare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi dell'OICVM (entro sei mesi nel caso di FIA);
- la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio da pubblicare entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento;



- un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo dell'OICVM con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle quote.

I prospetti contabili dei Fondi, pubblicati nelle forme indicate nel Regolamento del Fondo e forniti gratuitamente ai Clienti che ne fanno richiesta, sono a disposizione presso la sede della SGR, presso la sede della Banca Depositaria nonché sul sito della SGR.

Con riferimento al servizio di gestione di portafogli, la SGR:

- invia con periodicità semestrale, ovvero con la minor frequenza concordata con il Cliente, un rendiconto contenente le informazioni di cui alla normativa vigente. Qualora la SGR sia autorizzata alla gestione di un portafoglio che ricorre alla leva finanziaria, la rendicontazione avverrà almeno con cadenza mensile. Qualora il Cliente richieda di essere informato volta per volta sulle operazioni eseguite, la rendicontazione avrà cadenza annuale ovvero semestrale, nei casi previsti dalla normativa;
- invia una comunicazione al Cliente nel caso in cui si producano perdite, superiori alla soglia del 30% derivanti da posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto dei singoli strumenti finanziari, e informa il Cliente nel caso di ulteriori successive perdite del 10% derivanti dalle medesime posizioni.

La documentazione trasmessa dalla SGR si intenderà approvata trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento senza che sia pervenuto, per iscritto, un reclamo esplicito e motivato.

A.6 SISTEMA DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI O DI GARANZIA DEI DEPOSITI

La **SGR aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia** di cui all'art. 15 della Legge 2 gennaio 1991 n. 1. Il Fondo ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ed è riconosciuto come "sistema di indennizzo" ai sensi dell'art. 62, comma 1 del D. Lgs. n. 415 del 23 luglio 1996.

Il Fondo Nazionale di Garanzia indennizza gli investitori, entro i limiti (massimo 20.000 euro) e alle condizioni previste nel "Regolamento Operativo del Fondo" per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo, derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.

Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento o di concordato preventivo.

Le forme di indennizzo effettuate dal Fondo a favore degli investitori sono comunque indicate all'art. 3 dello Statuto del Fondo, consultabile all'indirizzo www.fondonazionaledigaranzia.it.

Il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 ha disposto l'istituzione del **Fondo di Garanzia per i Risparmiatori e gli Investitori** di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, destinato all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La gestione del Fondo è attribuita alla Consob e ad esso possono accedere gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'art. 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni. Il Fondo è finanziato esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.



B. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

B.1 MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

Le somme di denaro conferite dal Cliente nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli e nell'ambito del servizio di gestione collettiva del risparmio, costituiscono a tutti gli effetti patrimonio distinto da quello della SGR e da quello di ogni altro patrimonio eventualmente gestito dalla medesima SGR. Su tali somme non sono ammesse azioni di creditori della SGR o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi.

Nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli, le somme conferite dal Cliente sono depositate in un conto corrente "*omnibus*" acceso presso Mediobanca SpA e/o presso altre banche prescelte dalla Società (di seguito anche "banca/banche depositaria/e") ed intestato alla Società, con specifica menzione che si tratta di beni di terzi.

Gli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun portafoglio sono sub-depositati, nel *conto omnibus* acceso presso il depositario intestato alla SGR con specifica menzione che si tratta di beni di terzi, ovvero un conto in cui confluiscono strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di Clienti.

Si sottolinea che la SGR rimane, comunque, responsabile nei confronti del Cliente relativamente alle somme di denaro del Cliente e agli strumenti finanziari depositati e sub-depositati secondo quanto previsto dal contratto di gestione sottoscritto. A tal fine la SGR:

- monitora periodicamente l'attività dei sub-depositari, verificando l'efficienza e l'affidabilità del servizio dagli stessi prestatato;
- ha adottato procedure idonee a ricostruire in qualsiasi momento la posizione in strumenti finanziari e liquidità di ciascun cliente;
- riconcilia regolarmente la posizione del Cliente con le evidenze prodotte dai depositari ed, eventualmente, dai sub-depositari.

Nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, con la sottoscrizione delle quote il Cliente accetta che la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un OICR venga affidata alla banca depositaria che è incaricata del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla SGR per conto degli OICR, nonché dello svolgimento di ogni altro compito previsto a suo carico dal D.Lgs. 58/98, dalle prescrizioni degli Organi di Vigilanza e dal pertinente regolamento del singolo Fondo. A tal fine la SGR versa alla banca depositaria gli importi conferiti su conti e depositi intestati alla SGR stessa, rubricati ai singoli OICR istituiti. Il D.Lgs. 58/98 disciplina la responsabilità del depositario, prevedendone la responsabilità nei confronti del gestore e dei partecipanti all'OICR per ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. In caso di delega di funzioni, la perdita di strumenti finanziari da parte del soggetto delegato lascia impregiudicata la responsabilità del depositario fatta salva l'eventuale stipula di accordi scritti tra il gestore, il depositario e terzo delegato, volti a determinare l'assunzione in via esclusiva della responsabilità da parte del delegato.



C. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

La normativa italiana, in linea con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, prevede la classificazione della Clientela nelle seguenti tre categorie, a ciascuna delle quali è accordato un diverso livello di protezione che si riflette, in particolare, sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare:

▪ **Clienti al dettaglio**

sono tutti i Clienti che non sono classificati come controparti qualificate o clienti professionali. Ai Clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda, in particolare, l'ampiezza delle informazioni che la SGR deve loro fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/prestati e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (cd. *Best execution*).

▪ **Clienti professionali**

sono soggetti in possesso di esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che essi siano in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di valutare correttamente i rischi che assumono. Conseguentemente per tali Clienti la normativa prevede un minor livello di tutela sia per quanto riguarda le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza sia in tema di obblighi di informativa e di forma scritta dei contratti.

La normativa ha identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerarsi clienti professionali (cd. **professionali di diritto**) distinguendo tra Clienti professionali pubblici e Clienti professionali privati: si tratta, per quanto riguarda i primi, del Governo della Repubblica Italiana e della Banca d'Italia, e, per quanto riguarda i secondi, di soggetti come ad esempio, banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione, investitori istituzionali, agenti di cambio, imprese di grandi dimensioni¹ e gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

Vi sono poi soggetti che, pur non appartenendo alle suddette categorie, sono in possesso di determinati requisiti tali da poter richiedere di essere trattati come professionali (cd. **professionali su richiesta**).

▪ **Controparti qualificate**

sono un sottoinsieme della categoria dei clienti professionali, configurabile solo con riferimento alla prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, negoziazione per conto proprio e ricezione/trasmisione ordini nonché ai servizi accessori ad essi connessi. Per tale Clientela non trovano applicazione le regole di comportamento previste per le altre categorie di investitori.

La SGR comunica al Cliente la classificazione che gli è stata attribuita all'atto dell'apertura della sua relazione, informandolo contestualmente circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela attribuita.

¹ Si tratta di imprese che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) totale di bilancio: 20.000.000 Eur; b) fatturato netto: 40.000.000 Eur; c) fondi propri: 2.000.000 Eur.



La classificazione originariamente assegnata al Cliente può essere modificata, sia su iniziativa della SGR (**solo con l'effetto di attribuire una maggiore protezione**) sia su richiesta del Cliente il quale potrà richiedere alla SGR di passare ad una categoria più tutelata (da Cliente professionale a Cliente al dettaglio) ovvero ad una categoria meno tutelata (da Cliente al dettaglio al Cliente professionale su richiesta). In tal caso la SGR procede ad un'adeguata valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del Cliente ed ha la facoltà o meno di accettare la sua richiesta, dando comunicazione allo stesso dell'esito della valutazione effettuata e fornendo esplicita indicazione delle protezioni e dei diritti di indennizzo che potrebbe perdere.

Spetta al Cliente professionale informare la SGR di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla sua classificazione.

D. INFORMAZIONI SULLA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA

Al fine di **acquisire una migliore conoscenza delle caratteristiche del Cliente**, dei suoi bisogni, della sua tolleranza al rischio e della sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti e al fine di **agire nel miglior interesse dello stesso**, la SGR richiede al Cliente, prima della prestazione del servizio di investimento, la compilazione di un questionario per la raccolta delle informazioni riguardanti:

- la situazione finanziaria e patrimoniale;
- gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio;
- la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti.

Stante la finalità delle informazioni raccolte e in considerazione del fatto che la SGR, nella prestazione di servizi di investimento, fa affidamento sulle informazioni fornite dal Cliente, è necessario prestare particolare attenzione alla compilazione del questionario affinché lo stesso venga compilato in modo consapevole e completo scegliendo, tra le risposte predefinite, quella che maggiormente rappresenta la propria situazione.

Le informazioni fornite dal Cliente costituiscono elemento essenziale per una corretta profilatura dello stesso e, di conseguenza per una corretta valutazione di adeguatezza del servizio prestato. E' quindi dovere del Cliente fornire informazioni complete, puntuali, veritiere e aggiornate, nonché informare tempestivamente la SGR di eventuali variazioni rilevanti. In assenza totale o parziale di tali informazioni, la normativa impone alla Banca di astenersi dal prestare il servizio di consulenza e di gestione di portafogli.

Sulla base della profilatura attribuita al Cliente, che si articola in profilo di rischio, obiettivo temporale ed esperienza e conoscenza, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito nonché del rischio dell'investimento, la SGR valuta l'adeguatezza del servizio di gestione proposto e **si astiene dal prestare il servizio qualora risulti non adeguato.**

La valutazione dell'adeguatezza costituisce un presidio a tutela dell'investitore e mira pertanto a verificare che l'operazione/il servizio proposto consentano di soddisfare i seguenti criteri:

- corrispondenza agli obiettivi di investimento del Cliente;
- natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
- natura tale per cui il Cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti al prodotto finanziario, nonché le caratteristiche di complessità dello stesso;



- coerenza con l'orizzonte temporale dichiarato dal Cliente.

Il rischio dell'investimento è rappresentato dalla possibilità che il valore del prodotto o dello strumento finanziario acquistato possa mutare nel tempo. **Il concetto di rischio è strettamente legato a quello di rendimento: a maggiori livelli di rischio possono corrispondere maggiori prospettive di rendimento ma anche maggiori livelli di perdita.** La propensione al rischio rappresenta il livello di tolleranza individuale alla possibilità che il valore del proprio investimento possa oscillare, più o meno sensibilmente, nel corso del tempo.

Si precisa che, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, quando la SGR presta il servizio di gestione di portafogli ad un cliente professionale può presumere che egli abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze per comprendere i rischi inerenti alla gestione del suo portafoglio.

E. INFORMATIVA SUI RISCHI GENERALI E SULLE TIPOLOGIE DI PRODOTTI FINANZIARI

La presente sezione fornisce ai Clienti e potenziali Clienti informazioni di base sulla natura e i rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari nonché una breve descrizione dei prodotti finanziari trattati dalla SGR e dei rischi ad essi associati.

AVVERTENZE GENERALI

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

E.1 RISCHI GENERALI LEGATI AGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- la liquidità;
- la divisa in cui è denominato;
- gli altri fattori fonte di rischi generali

E.1.1 LA VARIABILITÀ DEL PREZZO

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

Occorre distinguere innanzitutto tra **titoli di capitale** (i titoli più diffusi di tale categoria sono le



azioni) e **titoli di debito** (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

RISCHIO SPECIFICO E RISCHIO GENERICO

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua (la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso).

RISCHIO EMITTENTE

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei **titoli di capitale** riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai **titoli di debito**, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.



RISCHIO INTERESSE

Con riferimento ai **titoli di debito**, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

LA DIVERSIFICAZIONE DEL RISCHIO

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere ridotto attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Occorre sottolineare che **gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi** a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti. Si veda in proposito quanto riportato nella sezione E.2 – Descrizione dei principali prodotti finanziari trattati dalla SGR e dei rischi ad essi collegati.

E.1.2 LA LIQUIDITA'

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, **i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati**. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Alcune tipologie di strumenti finanziari sono liquide non in quanto sussista un mercato secondario, ma per il fatto che il soggetto che li gestisce o che si pone come controparte del cliente al momento della liquidazione assume specifici obblighi contrattuali a riacquistare il prodotto o a convertire il prodotto stesso in liquidità a prezzi definiti in modo oggettivo, senza penalizzazione e con tempistiche predeterminate (ad es. fondi comuni di investimento aperti, obbligazioni per le



quali l'emittente assume l'obbligo di riacquistarle dal cliente a condizioni predefinite). Occorre quindi considerare che lo smobilizzo di prodotti *illiquidi* e l'effettuazione di operazioni al di fuori dei mercati organizzati può comportare l'assunzione di rischi più elevati per l'investitore tenuto conto della difficoltà di liquidare in tempi ragionevoli e/o della possibilità di liquidarlo ad un prezzo che non rappresenta il reale valore del prodotto stesso, o in generale delle penalizzazioni in termini economici.

E.1.3 LA DIVISA IN CUI E' DENOMINATO

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento in quanto l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

E.1.4 GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

DENARO E VALORI DEPOSITATI

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato. Si veda in proposito quanto riportato nel par. A.6.

COMMISSIONI E ALTRI ONERI

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nei contratti relativi ai servizi di investimento o nel materiale informativo del prodotto finanziario. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

OPERAZIONI ESEGUITE IN MERCATI AVENTI SEDE IN ALTRE GIURISDIZIONI

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

SISTEMI ELETTRONICI A SUPPORTO DELLA NEGOZIAZIONE

I sistemi di negoziazione sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni.



Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

E.1.5 RISCHIOSITA' DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Nel caso di strumenti finanziari derivati, il valore dello strumento deriva dall'andamento del valore di un'attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente (il "sottostante"). Gli strumenti finanziari derivati prevedono generalmente l'esposizione del patrimonio del Cliente al rischio di perdite anche superiori al capitale inizialmente investito (c.d. "effetto leva"), nonché, a seconda del sottostante, l'esposizione al rischio di cambio (quando il sottostante è una valuta), al rischio di oscillazione dei tassi di interesse (quando il sottostante è, appunto, un tasso di interesse) o del valore di indici, merci o altri sottostanti. Nel caso degli strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati, a tali rischi si aggiunge quello dell'affidabilità della controparte dei diversi contratti derivati.

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati principalmente per:

- ridurre il rischio finanziario di portafoglio (finalità di copertura);
- assumere esposizione al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
- conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).

L'investimento da parte della SGR in strumenti finanziari derivati, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli e del servizio di gestione collettiva del risparmio, è svolto tenuto conto del profilo di rischio di ciascuna linea di gestione sottoscritta ovvero della conformità degli investimenti alle caratteristiche ed alla politica di investimento dei fondi gestiti dalla SGR.

E.2 DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI PRODOTTI FINANZIARI TRATTATI DALLA SGR E DEI RISCHI AD ESSI COLLEGATI

E.2.1 QUOTE O AZIONI DI OICR (FONDI DI INVESTIMENTO E SICAV)

I principali rischi derivanti da un investimento in quote/azioni di OICR sono associati alla tipologia di strumenti finanziari nei quali il fondo investe e alla politica di investimento adottata, elementi che risultano specificatamente indicati nei Regolamenti e, ove previsti, nei Prospetti Informativi o nei KIID, copia dei quali viene consegnata ai Clienti prima della sottoscrizione.

La partecipazione ad un OICR comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse dell'OICR. **Per una corretta determinazione dei rischi occorre pertanto conoscere le caratteristiche specifiche di ciascun fondo ed in particolare comprendere la politica di investimento dello stesso.**

FONDI DI INVESTIMENTO E SICAV



Il fondo comune di investimento è un patrimonio autonomo, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, suddiviso in quote e gestito in monte da una SGR. Il patrimonio gestito è autonomo e separato sia da quello dei singoli partecipanti sia da quello della SGR.

Detta separazione patrimoniale, che ha funzione prevalentemente di garanzia, consente al patrimonio del fondo di non essere intaccato da parte dei creditori della società gerente i quali, sia in caso di azioni individuali a tutela del credito sia in caso di fallimento della società, potranno soddisfare le loro ragioni creditorie solo sul patrimonio della società e non anche sul patrimonio del fondo di pertinenza dei sottoscrittori.

La partecipazione a un fondo comune di investimento avviene mediante la sottoscrizione di quote, di uguale valore rappresentate da certificati nominativi o al portatore che incorporano uguali diritti. Ogni partecipante acquisisce il diritto su una quota parte del patrimonio, proporzionale al proprio apporto in denaro. In tal modo egli si assume anche il rischio derivante dagli investimenti effettuati dal gestore.

Tra le varie tipologie di fondi comuni di investimento presenti sul mercato vi sono quelli di tipo immobiliare, che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili e in partecipazioni in società immobiliari, e quelli di tipo mobiliare che investono in strumenti del mercato mobiliare (titoli di capitale, di debito, derivati, etc.). I fondi di investimento mobiliari possono essere sia chiusi che aperti:

- **fondi aperti**, in cui il sottoscrittore ha la facoltà di chiedere il rimborso o integrare il suo investimento in qualsiasi momento;
- **fondi chiusi**, in cui il sottoscrittore può aderire soltanto alla data di costituzione del fondo stesso o a date prestabilite; analogamente, il rimborso dell'investimento, come pure ulteriori apporti in denaro, possono essere effettuati solo a date prestabilite.

Le SICAV sono costituite in forma societaria; pertanto il sottoscrittore assume lo status di socio con la possibilità di influire, mediante l'esercizio del diritto di voto, sulla politica di gestione dei beni e delle attività della società.

L'investimento in fondi comuni e SICAV consente:

- di affidare la gestione del risparmio a soggetti che svolgono questo compito professionalmente;
- una diversificazione degli investimenti difficilmente ottenibile dai singoli investitori.

FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI (FIA)

I FIA si distinguono dai fondi comuni di investimento armonizzati perché hanno la possibilità di investire in attività diverse, anche più rischiose, da quelle previste per i fondi aperti, in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia. Nello specifico, il FIA potrebbe:

- essere investito in strumenti finanziari caratterizzati da un più elevato grado di complessità e di rischiosità, quali ad esempio quote di "hedge funds";
- presentare un maggior livello di concentrazione degli investimenti (sia con riferimento ai soggetti emittenti che con riferimento a determinati settori merceologici/geografici);
- operare in strumenti derivati a titolo speculativo o di copertura;
- ricorrere in modo più significativo all'utilizzo della leva finanziaria.



Per tale motivo detti strumenti sono da considerarsi con un profilo di rischio/rendimento più elevato e non adatto a tutte le tipologie di clientela.

I FIA possono essere riservati, ed in tal caso la partecipazione è riservata alla tipologia di investitori specificata nel Regolamento di Gestione del Fondo, ovvero non riservati.

Anche per i FIA, siano essi riservati o meno, è possibile operare la distinzione tra fondi aperti e fondi chiusi. I fondi di investimento immobiliari, per loro natura, ricadono nella categoria dei fondi chiusi.

E.2.2 LINEE DI GESTIONE

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni. L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una **linea di gestione** e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito Contratto scritto. L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il Contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere il Contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza e conoscenza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

La rischiosità di una linea di gestione dipende:

- **dalle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del Cliente e dai limiti previsti per ciascuna categoria:** le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Per una valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari si veda quanto riportato nella sezione "Rischi generali legati agli investimenti in strumenti finanziari";
- **dal grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linee di gestione.** La leva finanziaria misura di quante volte può essere incrementato il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. Si premette che per molti investitori **deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno**. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione pertanto l'investitore, prima di considerare una leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:
 - a. indicare nel Contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
 - b. comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
 - c. comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione



e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

F. INFORMATIVA SU COSTI E ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Nell'ambito del servizio di gestione collettiva del risparmio, i costi e gli oneri a carico dei fondi e dei partecipanti sono specificatamente indicati nella documentazione d'offerta (KIID, Documento d'Offerta, Regolamento di Gestione del Fondo o nello statuto dell'OICR) copia della quale viene consegnata ai Clienti prima della prestazione del servizio.

Con riferimento al servizio di gestione di portafogli, i costi e gli oneri sono specificatamente indicati, prima della prestazione del servizio, nell'ambito della stipula dei contratti relativi ai servizi stessi.

G. INFORMATIVA SULLA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

In conformità agli artt. 25 – 48 del Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007 e successive mm. e ii. (di seguito "Regolamento congiunto"), la SGR ha adottato una politica di gestione dei conflitti di interesse che contempla le procedure e le misure da adottare per identificare e gestire le situazioni idonee a far sorgere, in relazione alle attività e ai servizi prestati, un conflitto di interesse. Quando le misure adottate non risultino sufficienti ad escludere con ragionevole certezza che il rischio di nuocere gli interessi dell'OICR/cliente possa essere evitato, la SGR provvede a fornire adeguata informativa al cliente riguardo alla sussistenza del conflitto.

Di seguito si riporta una sintesi della "Policy per la gestione dei conflitti di interesse" adottata dalla SGR. **Maggiori dettagli sulla politica adottata in materia di conflitti di interesse sono disponibili formulando apposita richiesta all'indirizzo di posta elettronica infoclienti@gruppoesperia.com.**

IDENTIFICAZIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE

La SGR ha effettuato una mappatura delle potenziali situazioni di conflitto di interesse in relazione ai servizi prestati dalla stessa e dalle società del Gruppo nonché alla articolazione organizzativa, operativa e societaria in essere alla data di redazione della presente Policy.

Le principali tipologie di conflitti di interesse identificate dalla SGR sono riconducibili allo svolgimento della sua attività nella fase di:

- selezione degli investimenti, ovvero l'investimento dei portafogli degli OICR/portafogli individuali gestiti in:
 - strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo;
 - strumenti finanziari oggetto di accordi di collocamento da parte di Società del Gruppo;
 - acquisto di quote o azioni di OICR gestiti, istituiti o commercializzati dalla SGR o da altre società del Gruppo o da parti/soggetti correlati, anche di diritto estero;
 - acquisto di quote o azioni di OICR gestiti in delega dalla SGR;



- strumenti finanziari emessi da società finanziate o garantite dalla Capogruppo, qualora dall'esito del collocamento dipenda la possibilità di rimborsare in tutto o in misura rilevante, il finanziamento alla Capogruppo;
- strumenti finanziari emessi da soggetti terzi nei confronti dei quali Società del Gruppo prestino servizi di "consulenza aziendale" ovvero sussistano dei rapporti d'affari;
- strumenti finanziari emessi o collocati da soggetti dai quali una società del Gruppo percepisce un'utilità, anche non monetaria;
- strumenti finanziari emessi da soggetti presso i quali il soggetto rilevante ha un incarico rilevante (organo amministrativo o di controllo, ruolo direttivo, ecc) ovvero un interesse proprio;
- scelta delle controparti contrattuali, ovvero:
 - utilizzo di intermediari o di altri soggetti appartenenti a società del Gruppo per lo svolgimento dei servizi per conto dei patrimoni gestiti (ad esempio banca depositaria, intermediari che prestano servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini);
 - trasmissione di ordini per conto dei portafogli gestiti che prevedano l'esecuzione di una operazione in conto proprio da parte della Capogruppo;
- esercizio del diritto di voto, ovvero l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da società direttamente o indirettamente controllanti la SGR.

GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

I presidi organizzativi, procedurali e di controllo adottati dalla SGR mirano a garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività confliggenti, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni e alla rilevanza del rischio che gli interessi dell'OICR, dei suoi investitori e del cliente risultino danneggiati.

I presidi organizzativi e di controllo prevedono l'adozione di un sistema di governance che consenta di ridurre al minimo il rischio potenziale di conflitto di interesse in riferimento alla prestazione dei servizi svolti dalla SGR e dalle società del Gruppo. In particolare, sono stati individuati i seguenti presidi:

- un meccanismo di censimento e di analisi preventiva delle situazioni "sensibili", cioè di quelle situazioni operative che possono dare luogo a potenziali conflitti di interesse, al fine di individuare eventuali cautele o limitazioni operative volte a mitigare tali conflitti;
- presenza nel Consiglio di Amministrazione della SGR di consiglieri non esecutivi indipendenti nella misura di almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione e comunque non meno di un consigliere;
- indipendenza, funzionale e gerarchica, delle funzioni aziendali di controllo dalle funzioni sottoposte al loro controllo e nomina di un consigliere indipendente quale referente interno per le funzioni di controllo;
- definizione di un sistema di remunerazione volto all'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente attività idonee a generare tra loro le situazioni di potenziale conflitto di interesse. In particolare, il sistema premiante è basato su un insieme di variabili in cui rientrano anche valutazioni di natura qualitativa e discrezionale, pertanto esso non permette la correlazione univoca e diretta tra obiettivi economico-finanziari ed incentivi retributivi;



- adozione di misure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti:
 - Chinese Wall: si tratta di un insieme di misure organizzative, operative ed informatiche finalizzate ad impedire o controllare lo scambio di informazioni al fine di evitarne il potenziale abuso e gestire i conflitti di interesse all'interno del Gruppo;
 - Restricted List: lista di strumenti finanziari in relazione ai quali sussistono delle fattispecie di conflitto di interesse per i quali possono essere definiti limiti operativi all'attività svolta dalle strutture preposte all'erogazione di servizi;
- misure volte ad impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento di servizi o attività di investimento o servizi accessori da parte di un soggetto rilevante. Nello specifico la SGR si è dotato di un sistema esplicito e formalizzato di ruoli e responsabilità e politiche di gestione delle incompatibilità qualora necessarie per garantire una efficiente ed adeguata allocazione delle professionalità.

I principali presidi di processo riguardano l'adozione, da parte della SGR, di idonee procedure (di seguito sinteticamente rappresentate) che disciplinano specifici aspetti attinenti le attività di mitigazione e presidio ai conflitti di interesse:

- codice di comportamento che disciplina i comportamenti degli amministratori, dei sindaci, del management e dei dipendenti, anche con riguardo alle informazioni confidenziali, all'operatività personale, agli obblighi di riservatezza ed alle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi;
- processo degli investimenti finalizzato a tutelare l'indipendenza dei gestori nelle scelte d'investimento a valere sui portafogli gestiti con indicazione dei criteri generali cui devono uniformarsi le scelte concernenti le operazioni di investimenti dei patrimoni gestiti nella quali sia ravvisabile un conflitto di interessi;
- policy volta a garantire che gli incentivi percepiti e/o pagati, in relazione alla prestazione dei servizi non siano in conflitto con il dovere della SGR di agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti;
- policy di esecuzione e trasmissione di ordini volta a garantire il rispetto del principio di *best execution*. La policy in oggetto ha, fra i suoi fini, quello di selezionare le sedi di esecuzione e gli intermediari negozianti che sono in grado di garantire in via continuativa il raggiungimento del "miglior risultato possibile per i clienti" sulla base dei termini previsti dalla normativa MiFID;
- processo per la selezione e la revisione delle controparti che definisce i criteri e gli elementi di valutazione da considerare in sede di approvazione/revisione;
- procedure informatiche ed operative che garantiscono il rispetto del principio della priorità nella esecuzione o nella trasmissione degli ordini dei clienti;
- politiche di valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza;
- specifiche norme interne riguardanti la gestione degli omaggi;
- policy relativa alle operazioni personali poste in essere dai soggetti rilevanti della SGR ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Congiunto Consob – Banca d'Italia;
- policy per la gestione degli incarichi da parte dei soggetti rilevanti;
- procedure per l'approvazione di nuovi prodotti che prevedono un iter obbligatorio di approvazione da parte delle funzioni di business e delle funzioni di supporto e la presenza di un Comitato Prodotti nell'ambito del quale vengono rappresentate e valutate le eventuali situazioni di conflitto di interesse associate al prodotto;
- valutazione preliminare da parte della Funzione Compliance degli accordi di distribuzione e delle campagne/iniziative commerciali;
- policy per l'esercizio dei diritti di voto finalizzata a garantire che l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti sia effettuato nell'esclusivo interesse dell'OICR e dei suoi partecipanti.



La presente Policy e la relativa mappatura dei conflitti di interesse potenziali rappresentano una situazione statica, ad una data predeterminata, di una realtà sottoposta a continui cambiamenti. La costante innovazione di prodotto e di processo, unitamente alla rilevanza di fattori esogeni alla sfera di influenza della SGR, rendono quindi indispensabile procedere ad un'attività costante di monitoraggio ed aggiornamento della mappatura e della politica di gestione dei conflitti di interesse.

La Funzione Compliance provvede alla revisione e all'aggiornamento della Policy per la gestione dei conflitti di interesse e della relativa mappatura:

- con periodicità annuale;
- ogni qualvolta ritenuto opportuno in seguito sia alla modifica del contesto organizzativo/operativo della SGR e del Gruppo, sia alle novità normative di volta in volta introdotte.

H. INFORMATIVA SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

La SGR ha definito la presente strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini allo scopo di ottenere il miglior risultato possibile per i Clienti cui presta il servizio di gestione di portafogli e per gli OICR gestiti, sia quando esegue direttamente le decisioni di negoziare nelle "Sedi di Esecuzione" selezionate (si intendono per "Sedi di Esecuzione": mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e "Intermediari" che operino come internalizzatore sistematico, market maker o negoziatore per conto proprio) sia quando trasmette ordini a terze parti selezionate per la loro esecuzione.

Nell'attuazione delle scelte di investimento per conto dei patrimoni gestiti la SGR esegue o trasmette gli ordini utilizzando Intermediari di elevato standing, che rispettino criteri di riservatezza, affidabilità e solidità finanziaria in grado di assicurare la regolare esecuzione delle operazioni e di minimizzare il rischio di controparte.

Si precisa che ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal Cliente, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli, la SGR è tenuta, nell'esecuzione dell'ordine, a rispettare tali istruzioni specifiche sebbene ciò possa impedire alla stessa di conformarsi alle disposizioni previste nella propria policy.

FATTORI DI ESECUZIONE

Allo scopo di ottenere il miglior risultato possibile la SGR prende in considerazione i seguenti fattori: prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensioni, natura dell'ordine, liquidità e qualsiasi altro fattore pertinente ai fini dell'esecuzione dell'ordine.

Al fine di stabilire l'importanza relativa dei fattori di esecuzione sopra elencati, la SGR tiene conto dei seguenti criteri:

- in caso di ordini relativi a OICR: obiettivi, politica di investimento e rischi specifici degli OICR, come indicati nel Prospetto ovvero, in mancanza, nel Regolamento di gestione o nello Statuto;
- in caso di ordini relativi a portafogli del servizio di gestione: caratteristiche del Cliente (inclusa la sua classificazione come Cliente al dettaglio o Cliente professionale);
- caratteristiche dell'ordine;
- caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine e condizioni di liquidabilità dei medesimi;



- caratteristiche delle sedi di esecuzione nonché delle controparti alle quali l'ordine può essere trasmesso.

La SGR ritiene che l'esecuzione a prezzi favorevoli, perseguita in maniera costante, possa determinare un reale vantaggio per gli OICR e per il servizio di gestione di portafogli, nell'ottica della valorizzazione dei patrimoni gestiti pertanto, generalmente, il prezzo dello strumento finanziario e i costi relativi all'esecuzione (cd. *total consideration*) assume importanza rilevante tra i fattori di esecuzione sia con riferimento al servizio di gestione di portafogli che al servizio di gestione collettiva.

Quando lo ritenga opportuno, tenendo conto della dimensione dell'ordine o della liquidità dello strumento finanziario, la SGR può tuttavia assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione qualora questi, ai fini dell'esecuzione di un determinato ordine, risultino particolarmente decisivi per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il Cliente.

SEDI DI ESECUZIONE

Sulla base dell'ordine di importanza dei fattori delineata ed in funzione delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di trattazione, la SGR ha selezionato le sedi di esecuzione sulle quali fa affidamento per adempiere al proprio obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile (cfr. Allegato 1 – "Sedi di esecuzione").

La strategia di esecuzione adottata prevede che gli ordini possano essere eseguiti anche al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione a condizione di perseguire il miglior risultato possibile per conto dei portafogli gestiti e di operare con controparti di elevato standing, soggette comunque a valutazione ed approvazione interna secondo le norme aziendali di tempo in tempo vigenti.

SCELTA DELL'INTERMEDIARIO NEGOZIATORE

La SGR adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile quando trasmette ad altre entità ordini per conto dei patrimoni gestiti (OICR/gestioni di portafogli) ai fini della loro esecuzione.

La SGR seleziona i soli intermediari negoziatori che abbiano una strategia di esecuzione coerente con l'ordine di importanza dei fattori di esecuzione definito dalla SGR (prevalenza del concetto di *total consideration*); a tal fine richiede agli intermediari negoziatori di comunicare la strategia di esecuzione degli ordini da essi adottata dalla quale deve evincersi il rispetto dei principi e dei criteri fissati dal presente documento e, conseguentemente, l'idoneità della stessa a perseguire la *best execution*.

Nella scelta dell'intermediario negoziatore del quale la SGR si avvale per accedere ai mercati si tiene conto, inoltre, dei seguenti fattori di natura quantitativa e qualitativa:

- costo;
- standing (paese, merito creditizio, affidabilità, professionalità, quota di mercato);
- grado di articolazione degli accessi ai mercati e/o sistemi e/o alle modalità di esecuzione degli ordini;
- tecnologia utilizzata nella comunicazione degli eseguiti;
- probabilità di regolamento e relativi costi.

Qualora gli intermediari negoziatori individuati siano soggetti autorizzati in uno stato non



appartenente alla Comunità Europea, essi devono impegnarsi nei confronti della SGR ad adottare standard di condotta almeno equivalenti a quelli previsti dalla normativa comunitaria in materia di *best execution*.

La SGR trasmette gli ordini agli intermediari negoziatori selezionati (cfr. Allegato 2 - "Elenco delle controparti") tuttavia, in casi del tutto eccezionali ed al fine di ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini, la SGR si riserva di utilizzare una controparte non identificata nella strategia.

- - -

L'Allegato 1 e l'Allegato 2 riportano, rispettivamente, l'elenco delle sedi di esecuzione e delle controparti selezionate per tipologia di strumenti finanziari che la SGR provvederà tempo per tempo ad aggiornare al fine di garantire la permanenza dei presupposti che consentono la *best execution* degli ordini trasmessi. Detti aggiornamenti saranno dalla SGR tempestivamente messi a disposizione della propria clientela sul sito internet della SGR, www.mediobancasgr.com.

MONITORAGGIO E RIESAME

La SGR controlla e verifica:

- l'efficacia delle misure adottate ovvero l'individuazione dei fattori e la loro importanza relativa;
- la qualità dell'esecuzione da parte del soggetto negoziatore identificato;

e riesamina la propria strategia annualmente e ove si verificano circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità della SGR stessa di continuare ad ottenere il miglior risultato possibile per gli OICR/Clienti.

La SGR comunica ogni modifica rilevante apportata alla strategia inviando apposita comunicazione scritta ai Clienti e rendendo disponibile la Policy aggiornata presso la propria sede.

I. INFORMATIVA IN MATERIA DI INCENTIVI

Le vigenti disposizioni normative (art. 52 del Regolamento Intermediari), prevedono che gli intermediari non possono, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio ad un Cliente, versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie ad eccezione di:

- a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un Cliente o da chi agisca per conto di questi;
- b) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i. l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati chiaramente al Cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio;
 - ii. il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente e non deve ostacolare



l'adempimento da parte dell'intermediario dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del Cliente;

- c) compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere dell'impresa di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi Clienti."

In conformità alla normativa applicabile, si comunicano in forma sintetica i termini essenziali degli accordi conclusi aventi ad oggetto compensi, commissioni o prestazioni non monetarie corrisposte o ricevute dalla SGR. Ulteriori dettagli possono essere richiesti dal Cliente presso la sede della SGR o all'indirizzo di posta elettronica infoclienti@gruppoesperia.com.

INCENTIVI CORRISPOSTI A TERZI

Con riferimento al servizio di gestione collettiva, la SGR riconosce agli intermediari collocatori, a fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché del servizio di assistenza fornito in via continuativa ai sottoscrittori, in base agli accordi stipulati, le seguenti retrocessioni:

- fino all'intero ammontare delle commissioni di sottoscrizione, ove applicate;
- una quota parte delle commissioni di gestione percepite dalla SGR e maturate sui patrimoni gestiti (al netto di quelle eventualmente corrisposte a terze parti) in considerazione delle attività svolte dal collocatore a favore del Cliente. La commissione è calcolata in misura percentuale – variabile tra il 50% e il 70% – sulle commissioni di gestione riferite al servizio collocato. La Parte II del Prospetto degli OICVM riporta la misura media della quota parte della commissione di gestione retrocessa.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore dei collocatori sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale dei collocatori medesimi.

INCENTIVI RICEVUTI DA TERZI

La procedura di selezione degli OICR oggetto di investimento da parte dei portafogli gestiti avviene sulla base di un rigoroso processo di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. Il processo di selezione, che prescinde dal riconoscimento di eventuali incentivi, ha l'obiettivo di identificare gli OICR gestiti da società che evidenziano qualità del team di gestione, consistenza e persistenza dei risultati ottenuti, ovvero che rappresentano, per la peculiare strategia seguita, opportunità di investimento in ragione del contesto di mercato di riferimento. Eventuali retrocessioni commissionali che la SGR dovesse ricevere dagli OICR oggetto d'investimento, sulla base di specifici accordi, verranno integralmente riconosciuti al patrimonio dei Fondi sottoscrittori ovvero del Cliente.

Si segnala inoltre che la SGR si può avvalere della ricerca in materia di investimenti, prodotta o fornita sia direttamente dal negoziatore sia da soggetti terzi, al fine di ottenere un incremento della qualità del servizio di gestione reso agli OICR e ai portafogli gestiti e per servire al meglio gli interessi degli stessi. L'oggetto di tali ricerche può consistere: nell'individuazione di nuove opportunità di investimento, mediante analisi specifiche riguardo singole imprese; nella formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento od ad una particolare industria; nella formulazione di previsioni per aree geografiche; nell'analisi per specifici settori, delle asset allocation e delle strategie di



investimento; nell'analisi di supporto all'individuazione del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario. Tale prestazione non monetaria (c.d. *soft commission*), normalmente non viene separatamente remunerata ma, ancorché non contabilizzata ha, di fatto, un'incidenza economica sulle commissioni di negoziazione corrisposte al negoziatore, risultando inglobata nella commissione complessivamente corrisposta al broker; l'apprezzamento della stessa viene effettuato dalla SGR in base ai criteri di ragionevolezza, oggettività ed attendibilità della ricerca.

L. INFORMATIVA SULLA STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO

La SGR ha adottato, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento Congiunto, la "Strategia per l'esercizio del diritto di voto" (di seguito la "Strategia") che disciplina le modalità operative adottate per garantire l'esercizio del diritto di voto nell'esclusivo interesse del Fondo e dei suoi partecipanti. Detta Strategia definisce le procedure da seguire e le misure da adottare:

- per monitorare gli eventi societari (*corporate action*);
- valutare le modalità e i tempi per l'eventuale esercizio del diritto di voto, sulla base di una analisi costi-benefici che consideri anche gli obiettivi e la politica di investimento del Fondo;
- prevenire e gestire ogni conflitto di interesse risultante dall'esercizio dei diritti di voto.

L'organo competente ad adottare e modificare le procedure in materia di esercizio del diritto di voto è il Consiglio di Amministrazione della SGR.

La SGR mette a disposizione, su richiesta degli investitori, copia della "Strategia per l'esercizio del diritto di voto" adottata.



**ATTESTAZIONE DI CONSEGNA
DEL DOCUMENTO INFORMATIVO PER CLIENTI O POTENZIALI CLIENTI**

(da conservarsi a cura dell'Intermediario)

Il Cliente _____ dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della documentazione contrattuale relativa ai prodotti e ai servizi offerti dalla SGR, copia del presente Documento Informativo contenente l'informativa relativa a:

- A. Informazioni sulla SGR e sui servizi di investimento prestati;
- B. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela;
- C. Informazioni riguardanti la classificazione della clientela;
- D. Informazioni sulla valutazione di adeguatezza;
- E. Informativa sui rischi generali e sulle tipologie di prodotti finanziari offerti dalla SGR;
- F. Informazioni sui costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi;
- G. Informativa sulla gestione dei conflitti di interesse;
- H. Informativa sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini;
- I. Informativa in materia di incentivi;
- L. Informativa sulla strategia per l'esercizio del diritto di voto.

Luogo e data

Firma del Cliente/i, potenziale cliente/i



ALLEGATO I – SEDI DI ESECUZIONE

Azioni, warrants, covered warrants, certificates

- Mercati regolamentati;
- Sistemi multilaterali di negoziazione (MTF);
- Internalizzatori sistematici;
- Market makers o altri negoziatori in conto proprio.

Nella scelta della sede di esecuzione la SGR (o l'intermediario negoziatore per conto della SGR) dà preferenza, per tutti gli strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati, al relativo mercato di riferimento, salvo che per esigenze di liquidità, dimensione dell'ordine o altri fattori, tale mercato non sia idoneo ad assicurare la *best execution*.

Nel caso di strumenti finanziari non quotati la SGR può eseguire l'ordine in contropartita diretta con market makers o altri negoziatori in conto proprio. In questo caso la *best execution* è garantita dalla richiesta di quotazione a più controparti.

Obbligazioni

- Mercati regolamentati;
- Sistemi multilaterali di negoziazione (MTF);
- Internalizzatori sistematici;
- Market makers o altri negoziatori in conto proprio.

Tenuto conto delle modalità di negoziazione di tali strumenti finanziari e della particolare importanza che possono assumere i fattori collegati alla rapidità di esecuzione e alle dimensioni dell'ordine, l'esecuzione su un mercato regolamentato, non è ritenuta dalla SGR la sede di esecuzione necessariamente idonea a garantire in modo duraturo il miglior risultato possibile. Pertanto l'esecuzione di tali ordini potrà avvenire in contropartita diretta con market makers o altri negoziatori in conto proprio ovvero avvalendosi di intermediari negoziatori per l'esecuzione su mercati o sistemi di negoziazione cui la SGR non ha accesso. A tal fine la SGR può avvalersi di piattaforme elettroniche di trading il cui funzionamento è basato su un sistema di asta competitiva tra più market makers in grado di fornire simultaneamente più quotazioni sul singolo strumento finanziario.

Strumenti finanziari derivati

- Mercati regolamentati;
- Sistemi multilaterali di negoziazione (MTF);
- Internalizzatori sistematici;
- Market makers o altri negoziatori in conto proprio.

Nella scelta della sede di esecuzione la SGR (o l'intermediario negoziatore per conto della SGR) dà preferenza, per tutti gli strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati, al relativo mercato di riferimento, salvo che per esigenze di liquidità, dimensione dell'ordine o altri fattori, tale mercato non sia idoneo ad assicurare la *best execution*.



In caso di ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati non quotati la SGR, nel rispetto dei dettami internazionali ISDA, può eseguire gli ordini in contropartita diretta con market makers, internalizzatori sistematici o altri negoziatori in conto proprio. In questo caso la *best execution* è garantita dalla richiesta di quotazione a più controparti ove le caratteristiche dell'ordine e dello strumento finanziario lo consentano.

Organismi di investimento collettivo (OICR/ETF)

Qualora l'OICR/ETF sia quotato su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione la SGR esegue gli ordini per il tramite dell'intermediario negoziatore che ha accesso al mercato/sistema di riferimento purché tale modalità garantisca la *best execution* tenuto conto, in particolare, delle condizioni di liquidità dello strumento.

Per gli OICR non quotati gli ordini di sottoscrizione o rimborso vengono eseguiti sulla base del valore unitario della quota calcolato dalla società di gestione avvalendosi di piattaforme telematiche che consentono di avere accesso in modo efficace ed efficiente ad una vasta gamma di OICR e di società di gestione.



ALLEGATO II –ELENCO DELLE CONTROPARTI

Tipologia di strumento finanziario	Intermediario negoziatore
Titoli azionari quotati Fondi ed ETF quotati Derivati quotati	ADS Securities Banca IMI Banca Mediolanum Banca Sella Bank of America – Merrill Lynch Barclays Capital Berenberg Bank Bloomberg Tradebook Citigroup Conaccord Genuity Credit Agricole Indosuez Credit Suisse Deutsche Bank Equita SIM Exane Fidentiis Equities Global Prime Partners Goldman Sachs Gruppo Unicredit Intermonte SIM Istinet Jeffries Intl Ltd JP Morgan Kepler Chevreux Main First Bank Mediobanca Morgan Stanley Nomura Oppenheimer Redburn Partners Sandford Bernstein Società Generale State Street Global Market UBS
Titoli obbligazionari quotati	ADS Securities Banca Akros Banca IMI Banca Mediolanum Banca Popolare di Bari Banca Sella Banco Bilbao Vizcaya Argentaria



	Bank of America – Merrill Lynch Barclays Capital Citigroup Credit Agricole Indosuez Credit Suisse Deutsche Bank Equita SIM Goldman Sachs Gruppo BNP Paribas Gruppo Unicredit HSBC Group ING Jeffries Intl Ltd JP Morgan Lloyds TSB Bank Mediobanca Morgan Stanley MPS Natixis Nomura Oppenheimer Rabobank Royal Bank of Canada Royal Bank of Scotland Società Generale Toronto Dominion Bank UBS
Titoli obbligazionari non quotati	Bank of America – Merrill Lynch Barclays Capital Citigroup Credit Suisse Deutsche Bank Goldamn Sachs Gruppo Unicredit HSBC Group ING JP Morgan Mediobanca Morgan Stanley MPS Società Generale UBS
Derivati non quotati	Banca IMI Bloomberg Tradebook Equita SIM Exane



	Gruppo BNP Paribas Gruppo Unicredit JP Morgan Mediobanca
PCT, forex e Time Deposit	Banca IMI Banca Mediolanum Citigroup Commerzbank Dexia Gruppo BNP Paribas Gruppo Intesa Sanpaolo HSBC Group ICBPI JP Morgan Mediobanca Morgan Stanley Nomura Società Generale UBS
Titoli azionari non quotati	Si tratta di operazioni non effettuate su base regolare per le quali la scelta della controparte è effettuato di volta in volta dalla struttura di gestione, sentito l'Amministratore Delegato